

COMUNE DI GAMBASSI TERME
(Città Metropolitana di Firenze)

OGGETTO: Parere sulla sez.3.3 “Piano triennale dei fabbisogni di personale 2024-2026” inserita all’interno del PIAO, oggetto della proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 07/03/2024 “PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2024-2026 AI SENSI DELL’ART. 6 DEL DL N. 80/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 113/2021. APPROVAZIONE.”

Parere n. 4/2024

L’anno duemilaventiquattro, il giorno 07 del mese di marzo, il Revisore Unico, nella persona del Dott. Luciano Serra:

ESAMINATA la sezione 3.3 del piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026, allegato alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 07/03/2024, con i rispettivi allegati:

- A. Capacità assunzionali;
- B. Spesa del personale DM 17 marzo 2020;
- C. Verifica del rispetto del limite ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006;
- D. limite della spesa flessibile per il personale;

VISTI:

l’art. 91 del d.lgs. 267/2000 che prevede l’obbligo per gli organi di vertice delle amministrazioni locali della programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;

l’art. 6 del d.lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, che dispone l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di adottare il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

l’art. 33 del d.lgs.165/2001 che prevede la ricognizione annuale di eventuali situazioni di soprannumero o di eccedenze di personale da comunicare al Dipartimento della funzione pubblica;

il Decreto 8/05/2018, del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione che ha definito le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”;

l’art. 33, comma 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 che ha innovato la modalità di calcolo della capacità assunzionale degli Enti locali;

il Decreto Ministeriale del 17 marzo 2020 con il quale sono state adottate le “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 34/2019;

l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 che ha introdotto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO);

Il Decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 2022, n. 81 rubricato: “Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione”;

Il D.M. del ministro per la Pubblica Amministrazione n. 132 del 30 giugno 2022 che definisce il contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, nonché le modalità semplificate per l'adozione dello stesso per gli Enti con meno di 50 dipendenti

CONSIDERATI:

L'allegato A al PIAO 2024/2026– “capacità assunzionali” che esplicita la modalità di calcolo della capacità assunzionale del Comune di Gambassi Terme ed evidenzia che lo stesso registra un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti approvati, al netto dello stanziamento assestato per il FCDE, inferiore al valore soglia individuato dal DM 17 marzo 2020 per la classe demografica di riferimento. Il medesimo allegato dimostra che l'incremento teorico della spesa del personale per raggiungere il valore soglia, individuato dal DM 17 marzo 2020 per la classe demografica di riferimento, è superiore all'incremento calmierato stabilito per il periodo transitorio. Pertanto, il comune di Gambassi Terme può incrementare la spesa del personale entro il valore dell'incremento calmierato di € 227.258,07.

L'allegato C che dimostra il rispetto del limite posto dall' art. 1, comma 557, legge n. 296/2006.

Il paragrafo 3.3.2.3 che definisce le assunzioni programmate per il solo anno 2024.

PRESO ATTO:

dei pareri di regolarità tecnica e contabile, rilasciati ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

delle disposizioni dell'art. 19, comma 8, della L. 448/2001 in materia di compiti degli organi di revisione sulle verifiche del rispetto del principio della riduzione della spesa, nella formulazione dei pareri sulla programmazione del fabbisogno di personale;

che la programmazione proposta rispetta i tetti di spesa del personale e le modalità di calcolo della capacità assunzionale, secondo le vigenti disposizioni normative sopra richiamate

ESPRIME

Parere favorevole alla programmazione del fabbisogno del personale 2024/2026, di cui alla sezione 3.3 del PIAO 2024/2026 allegato alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 07 marzo 2024: "PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2024-2026 AI SENSI DELL'ART. 6 DEL DL N. 80/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 113/2021. APPROVAZIONE."

Il Revisore Unico

Luciano Serra

Documento firmato digitalmente